

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO il Decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali della Regione Siciliana" e s.m.i.;

VISTO la legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.";

VISTA la Sentenza n. 02938/2019 pubblicata il 6.12.2019, con la quale il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione I), si è pronunciato sul ricorso n. 1512/2018 proposto da Ezechia Reale contro l'Amministrazione comunale di Siracusa, e dichiarato l'illegittimità delle operazioni elettorali del Comune di Siracusa svoltesi in data 10 giugno 2018 limitatamente alle sezioni nn. 14, 20, 46, 61, 75, 95, 99, 116, e 123 disponendone l'annullamento delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che il Collegio con la richiamata sentenza n. 02938/2019 ha disposto l'annullamento dei verbali dell'Ufficio Elettorale Centrale di Siracusa di ammissione al ballottaggio per l'elezione a sindaco dei candidati Italia e Reale, di proclamazione a sindaco del candidato Italia e di proclamazione degli eletti a consiglieri comunali del Comune di Siracusa;

VISTO l'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, che dispone "*nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli Enti Locali provvede alla gestione del Comune con la nomina di un Commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'Ufficio Ispettivo dell'Assessorato*";

VISTO il D.A. n. 488/Servizio 1 del 26.11.2019 con il quale, si è provveduto, con le modalità di cui all'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., nelle more dell'applicazione della sanzione dello scioglimento, alla sospensione del Consiglio comunale di Siracusa e alla nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Organo;

CONSIDERATO che, alla luce della predetta Sentenza n. 02938/2019 del Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione I), occorre provvedere alla revoca del predetto D.A. n. 488/Servizio 1 del 26.11.2019;

RITENUTO, pertanto, di dovere nominare un Commissario, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, con le attribuzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale di Siracusa, in sostituzione degli organi ordinari;

VISTO il D.D.G. n. 517 del 9 dicembre 2019, che riconosce le funzioni di componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 56 comma 2 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, a n. 5 dirigenti in servizio presso il medesimo Dipartimento nominativamente indicati;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto della Sentenza n. 02938/2019 con la quale il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione I), in accoglimento del ricorso n. 1512/2018, proposto da Ezechia Reale contro l'Amministrazione comunale di Siracusa, ha dichiarato l'illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi in data 10 giugno 2018 limitatamente alle sezioni nn.14, 20, 46, 61, 75, 95, 99, 116, e 123 del Comune di Siracusa, disponendo l'annullamento dei verbali dell'Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Siracusa di ammissione al ballottaggio per l'elezione a Sindaco dei candidati Italia e Reale, di proclamazione a sindaco del candidato Italia e di proclamazione degli eletti a consiglieri comunali.

Art. 2) Per effetto dell'annullamento del verbale di ammissione al ballottaggio dei candidati sindaci nonché dei verbali di proclamazione del sindaco Italia e dei consiglieri comunali, nelle predette sezioni dovranno essere ripetute le operazioni elettorali nei termini e con le modalità di cui all'art. 56 D. lgs. P.Reg..

Art. 3) È revocato, alla luce della Sentenza n. 02938/2019 del Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione I), il D.A. n. 488/Servizio 1 del 26.11.2019;

Art. 4) Il/La Sig./dott. DR.SSA MARGHERITA RIZZA
qualifica DIRIGENTE, è nominato/a Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Siracusa in sostituzione del Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, fatti salvi gli esiti di eventuali giudizi pendenti, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 5) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, li 10 DIC. 2019



L'ASSESSORE
Grasso
Basso e della Grasso